

Prot. N° 4892 del 09/10/2008
Iscrizione N. AQ319
Rinnovo

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di rinnovo dell'iscrizione presentata in data 23/05/2008 registrata al numero di protocollo 4138/2008;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 14/07/2008 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella

categoria 1 classe D
dell'impresa **ORTONA AMBIENTE SRL**

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Abruzzo in data 30/06/2008 con la quale è stata conferita delega al Presidente in materia di accettazione di garanzie fideiussorie;
Vista la determinazione del Presidente della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 07/10/2008 prot. n. 7806 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 1800839 prestate da **COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - S.p.A.** per l'importo di € 154.937,10 per la categoria 1 classe D

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: **ORTONA AMBIENTE SRL**
Con Sede a: **ORTONA (CH)**
Indirizzo: **VIA CAVOUR 24**
CAP: 66026
C. F.: 01985540697



È ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI NELLA CATEGORIA 1 CLASSE D FINO AL 07/10/2013 COME SEGUE:

Art. 2

LEGALE RAPPRESENTANTE

D'AURIA RENATO
codice fiscale: **DRARNT66P06G141A**
carica: presidente del consiglio di amministrazione

RESPONSABILE TECNICO

D'ALESSANDRO FRANCESCO
codice fiscale: **DLSFNC49P25D137M**
abilitato per la categoria 1 classe D:



Art. 3

Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

Classe D: popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

Elenco mezzi:

Targa: **AJ483RL** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi - compattatore

Targa: **BJ895VT** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi - compattatore

Targa: **CB078AC** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi

Targa: **BZ782RR** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi - compattatore

Targa: **DL404KF** Tipo: AUTOCARRO
 Carrozzeria: furgone - compattatore

Targa: **BW950BB** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi - compattatore

Targa: **BZ799RR** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi - compattatore

Targa: **CB897AD** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: cassone ribaltabile trilaterale con gru dietro la cabina

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.25	oli e grassi commestibili
20.01.28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.02.02	terra e roccia

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
 C.so Vitt. Emanuele, 37
 Digs 152/06

20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.02	rifiuti dei mercati
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature
20.03.07	rifiuti ingombranti

Targa: **CE968ZA** Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
 Carrozzeria: furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi - compattatore

Rifiuti per il mezzo sopraindicato

15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.39	plastica
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.02	rifiuti dei mercati

Targa: **CS307FJ** Tipo: AUTOCARRO
 Carrozzeria: scarrabile

Rifiuti per il mezzo sopraindicato

15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
18.01.03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.13*	solventi
20.01.14*	acidi
20.01.15*	sostanze alcaline
20.01.17*	prodotti fotochimici
20.01.19*	pesticidi
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	oli e grassi commestibili
20.01.26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20.01.27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20.01.29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
 C.so Vitt. Emanuele, 37
 Dlgs 152/06

20.01.31*	medicinali citotossici e citostatici
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01'31
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20.01.37*	legno, contenente sostanze pericolose
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti: altre frazioni non specificate altrimenti
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.02.02	terra e roccia
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.02	rifiuti dei mercati
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature
20.03.07	rifiuti ingombranti

Targa: **CD181CN** Tipo: **AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE**
 Carrozzeria: spazzatrice

Targa: **CHAA949** Tipo: **MACCHINA OPERATRICE**
 Carrozzeria: spazzatrice

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

20.03.03	residui della pulizia stradale
----------	--------------------------------

Targa: **CH268335** Tipo: **AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE**
 Carrozzeria: lavacassonetti

Rifiuti per il mezzo sopraindicato

20.03.99	Rifiuti non specificati altrimenti: acque di lavaggio cassonetti
----------	--

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
C.so Vitt. Emanuele, 37
Dlgs 152/06

- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
- 12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.
- 13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
C.so Vitt. Emanuele, 37
Dlgs 152/06

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Concettina Giardini)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armido Frezza)

